



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE -

in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia civile iscritta al n. 11801 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, vertente

TRA

BSETTECENTO S.R.L., P.I. 07407751218, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pier Luigi Menga, presso il cui studio in Napoli, alla Via L. Tansillo n. 54/F, elettivamente domicilia, giusta procura in atti

OPPONENTE

E

TEKNOLOOK S.R.L., P.I. 01301000624, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Nola (NA), alla Via On.le F. Napolitano, n. 9, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Palladino che la rappresenta e difende, giusta procura in atti

OPPOSTA

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

Conclusioni: come da verbale del 10.2.2022

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato il 14.4.2018 BSettecento s.r.l. ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 2093/2018, emesso il 1° marzo 2018 e notificato il 6.3.2018, con il quale le veniva ingiunto di pagare, a Teknolook s.r.l., € 199.788,15, oltre interessi e spese della procedura monitoria, derivante dall'esecuzione di un contratto di lavorazione *a façon*.



In particolare l'opponente eccepiva: - l'erroneità della somma ingiunta, alla luce dei pagamenti già effettuati; - la mancanza di prova di esecuzione del contratto, atteso che alcuni d.d.t. riportavano come destinatario la stessa opposta e come mittente "Lina Confezioni s.r.l."; - l'applicazione di un corrispettivo superiore rispetto all'importo pattuito; - l'inadempimento della opposta, stante la mancata/ritardata consegna di alcuni capi e l'esistenza di vizi nelle lavorazioni effettuate dalla creditrice.

Pertanto chiedeva revocarsi il d.i. e proponeva domanda riconvenzionale al fine di ottenere la *"restituzione, in favore di BSettecento, dell'importo di € 6.228,10 (seimiladuecentoventotto/10), indebitamente percepito, da essa Teknolook S.r.l. e, da questa, già pagate, ovvero, e più precisamente, alle fatture n. 17 del 31.05.2016 per € 1.701,90, n. 19 del 30.06.2016 per € 6.171,98, n. 22 del 31.07.2016 per € 68.381,00, n. 25 del 31.08.2016 per € 8.628,45, n. 29 del 30.09.2016 per € 11.058,08, n. 32 del 12.10.2016 per € 2.399,74, n. 38 del 30.11.2016 per € 5.383,25, il tutto oltre interessi legali dalla data di ciascun pagamento a quella dell'effettivo soddisfo; c) ancora in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale condannare Teknolook S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento dei danni, tutti, subiti da BSettecento S.r.l. e, conseguentemente, al pagamento della somma di € 202.191,80 (duecentomilacentonovantuno/80), di cui € 63.373,27 per la mancata consegna dei capi che essa Teknolook S.r.l. avrebbe dovuto realizzare, € 113.038,59, per la ritardata consegna dei capi oggetto delle lavorazioni svolte dalla società ricorrente/opposta, ed € 25.779,94 per i vizi riscontrati sui capi lavorati da Teknolook S.r.l., ovvero di quella diversa somma, maggiore e/o minore, che sarà giudizialmente accertata, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo; d) compensare, all'esito, l'eventuale credito vantato da Teknolook S.r.l., nella misura effettivamente dovuta, avuto riguardo alle contestazioni già esposte in narrativa – inerenti l'erroneità della somma ingiunta, da determinarsi, in ogni caso, sulla scorta del corrispettivo effettivamente dovuto – con il controcredito vantato da BSettecento S.r.l. per effetto della spiegata (complessiva) domanda riconvenzionale, condannando, conseguentemente, essa Teknolook S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della relativa differenza, pari ad € 45.675,83 (quarantacinquemilaseicentosestantacinque/83), ovvero di quella diversa somma, maggiore e/o minore, che sarà giudizialmente accertata, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo. 2) Condannare la società ricorrente/opposta, Teknolook S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e competenze legali di giudizio, oltre rimborso forfettario ex D.M. n. 55/2014, IVA e Cpa".*

Si costituiva l'opposta contestando gli avversi assunti, ed eccependo la decadenza dal diritto alla denuncia dei vizi, tenuto conto del fatto che, prima della notifica del decreto ingiuntivo, mai



alcuna contestazione veniva sollevata dalla BSettecento S.r.l., né in riferimento all'importo delle lavorazioni effettuate né tanto meno in riferimento alla qualità delle stesse.

In prima udienza non veniva concessa la provvisoria esecuzione.

Con la seconda memoria *ex art.* 183 comma 6 c.p.c., a fronte dell'eccezione dell'opponente di mancata indicazione della norme di diritto sostanziale posta a base dell'eccezione di decadenza, l'opposta chiariva di far riferimento all'art. 1495 c.c..

L'opponente, con la terza memoria *ex art.* 183 comma 6 c.p.c., deduceva l'inammissibilità dell'eccezione, in quanto nuova, e la non applicabilità dell'art. 1495 c.c., ribadendo che i vizi erano stati comunicati sia tramite messaggi *whatsapp* che a mezzo di telefonate.

L'istruttoria è consistita nell'espletamento degli interrogatori, formali e liberi, dei l.r.p.t. delle due società (udienza 8.10.2020) e nell'escussione di quattro testi, due indicati da ciascuna parte; con la precisazione che un teste di parte opponente, sig. Cicalese, veniva escusso, in data 24.11.2021, tramite prova delegata al Tribunale di Nocera Inferiore presso la propria residenza (trattandosi di testimone impossibilitato a deambulare).

All'udienza "cartolare" del 10.2.2022, precisate le conclusioni, il giudizio veniva riservato in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c..

L'opposizione è fondata solo in minima parte.

E' fondata, in particolare, la doglianza relativa al credito ingiunto.

Invero l'opponente, sin dall'atto introduttivo, ha eccepito che il credito della opposta sarebbe pari, in ogni caso, ad € 192.788,15, tenuto conto dei pagamenti già effettuati e documentati, e non € 199.788,15, oggetto del decreto ingiuntivo opposto.

Sul punto l'opposta non ha minimamente preso posizione (se non con la memoria di replica, p. 2, ammettendo come un pagamento parziale di € 7.000,00 fosse avvenuto pochi giorni prima dell'iscrizione della iscrizione a ruolo del ricorso per d.i.), con ciò confermando la bontà dell'asserzione dell'opponente, come peraltro già evidenziato dallo scrivente in prima udienza.

Ciò posto, preliminarmente, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, l'eccezione di decadenza non è stata sollevata dall'opposta con la seconda memoria *ex art.* 183 comma 6 n. 2 c.p.c., ma già con la comparsa di costituzione e risposta.

A tale fine è sufficiente leggere la rubrica del primo paragrafo della comparsa di costituzione e risposta (p.4: "**SULL'INTERVENUTA DECADENZA DAL DIRITTO ALLA DENUNCIA DEI VIZI**"), che il suo contenuto.

Invero la creditrice, nel proprio atto introduttivo, deduceva: "*prima della notifica del decreto ingiuntivo n. 2093/2018, mai alcuna contestazione veniva sollevata dalla BSettecento S.r.l., né in riferimento all'importo delle lavorazioni effettuate né tanto meno in riferimento alla qualità delle*



stesse. ...Al riguardo, si tenga presente, che in ragione del particolare rapporto contrattuale intervenuto tra le parti, l'opponente deve allo stato ritenersi decaduta dal diritto di eccepire qualsiasi tipo di contestazione, che non risulta essere stata esercitata nelle forme e nei termini tassativamente prescritti dalla legge.

Quanto sopra, può ritenersi confermato sia dall'assoluta insussistenza di una formale denuncia dei presunti vizi tempestivamente esercitata, prima del presente giudizio, a seguito della regolare consegna della merce, ed avvalorato dall'evidente pretestuosità delle contestazioni sollevate, per la prima volta, solo nella presente sede, in maniera oltretutto eccessivamente generica ovvero svincolata dall'esatta indicazione di specifici vizi presuntivamente riscontrati nei capi rimessi alla committenza, nonché dall'indicazione di un preciso momento in cui gli stessi risultano essere stati rilevati", per poi argomentare, a p. 7: "Emerge palese, dunque, il carattere confessorio delle predette dichiarazioni a conferma di quanto già sopra esposto in merito all'intervenuta decadenza di controparte dalla denuncia dei presunti vizi i quali, a prescindere dall'insussistenza degli stessi, in ogni caso non possono essere per la prima volta denunciati nella presente sede".

L'opposta, inoltre, con la seconda memoria *ex art. 183 comma 6 c.p.c.*, a fronte di una specifica eccezione sollevata dall'opponente con la prima memoria *ex art. 183 comma 6 c.p.c.* – e reiterata anche in memoria di replica, p. 8 ("Non si comprende, quindi, quale sarebbe la norma di diritto sostanziale che comporterebbe, così come sostenuto dalla controparte, la decadenza "dal diritto di eccepire qualsiasi tipo di contestazione" - argomentazione, questa, che è stata ripetuta (stancamente) in tutta l'avversa comparsa di costituzione e risposta"), precisava di fare riferimento all'art. 1495 c.c. (indicazione peraltro superflua, alla luce del noto brocardo *iura novit curia*).

Sul punto, di conseguenza, non corrisponde al vero quanto dedotto dall'opponente con la terza memoria *ex art. 183 comma 6 c.p.c.*, secondo cui l'eccezione di decadenza sarebbe tardiva.

L'opponente, inoltre, con la predetta memoria, ha anche eccepito che non opererebbe l'art. 1495 c.c., senza tuttavia precisare quale sarebbe la normativa applicabile nel contratto atipico in esame (se non genericamente a p. 9 della propria memoria di replica).

Ebbene, seppur la precisazione non è dirimente in senso favorevole all'opponente, appare tuttavia interessante comprendere quale sia la disciplina applicabile al contratto di lavorazione *a façon*.

La S.C. (Cass. S.U. n. 156/2020), seppur al fine di risolvere un conflitto di giurisdizione, ha avuto modo di precisare: " a) non assume rilievo, in funzione dell'esclusione della natura di compravendita, la circostanza che i beni vengano fabbricati o prodotti dal venditore, neppure nell'ipotesi in cui l'attività di fabbricazione o produzione sia svolta in funzione delle esigenze di uno



specifico cliente; b) al contrario, la circostanza che l'acquirente abbia fornito una parte essenziale degli elementi impiegati in tale fabbricazione o produzione, può far propendere nel senso della qualificazione del contratto come prestazione di servizi; c) elemento rilevante è l'estensione della responsabilità del fornitore, atteso che, nell'ipotesi in cui egli sia responsabile della qualità e della conformità a contratto dei beni prodotti, dovrà propendersi per una qualificazione in termini di compravendita di beni, mentre, nell'ipotesi in cui risponda unicamente della correttezza dell'esecuzione secondo le istruzioni dell'acquirente, il rapporto contrattuale andrà ricondotto alla fattispecie della prestazione di servizi”.

Nel caso in esame, sembrerebbe essere in presenza di un contratto di appalto di servizi, atteso che:

- la BSettecento s.r.l., nel contratto (doc. 2 prod. parte opposta) è definita *committente* e non *acquirente*;
- la opposta doveva attenersi “scrupolosamente alle schede tecniche fornite dalla committente (punto 1));
- i materiali erano forniti dalla committenza (punto 2)).

Nel caso in esame, tuttavia, la decadenza di vizi è in ogni caso disciplinata, seppur con termini meno stringenti (sessanta giorni), in virtù del comb. disp. artt. 1667-1677 c.c., applicabili in forza del già citato principio dello *iura novi curia*.

Premettendo che è la stessa opponente ad aver dichiarato (p. 10 atto di opposizione) di aver sempre effettuato il cd. “controllo qualità” della merce lavorata dalla società opposta “... *spedisce, quindi, i capi al soggetto incaricato dell’attività di stiratura, che, da ultimo, rimette i beni nella disponibilità del committente), per la successiva vendita dei prodotti, una volta superato il controllo di qualità, prodromico alla vendita stessa, svolto, sempre dalla società opponente”.*

Ne consegue che il termine per sollevare le contestazioni oggetto dell’opposizione (prezzi maggiorati, capi mancanti, vizi nell’esecuzione delle lavorazioni) decorreva immediatamente, non appena la merce veniva consegnata.

Va precisato che non corrisponde al vero la circostanza secondo cui l’opposta avrebbe ammesso un ritardo nell’esecuzione del contratto (se con tale deduzione l’opponente intendeva neutralizzare l’eccezione di decadenza, *ex art. 1667 comma 1 c.c.*).

A pp. 15-16 della comparsa di costituzione e risposta l’opposta, invero, ha dichiarato: “*per quanto concerne la presunta responsabilità contrattuale addebitabile all’opposta a causa dell’ “estremo” ritardo nella consegna dei capi semilavorati alla stireria si fa rilevare in primo luogo che, come già evidenziato al paragrafo sub. III, la filiera produttiva della lavorazione a façon, si basa principalmente sulla consegna della materia prima da parte della committenza.*



Da siffatta circostanza, non v'è chi non veda come laddove questa dovesse tardare nella consegna del tessuto e/o degli accessori, risulterà inevitabile il conseguente ritardo nella produzione dei capi commissionati.

Ebbene, nel caso di specie, come risulta dai DDT di consegna dell'opponente, il ritardo nella lavorazione di alcuni capi, è imputabile unicamente al ritardo della BSettecento nella consegna degli accessori necessari per ultimare la lavorazione che, quindi, non permetteva all'opposta di rimettere il prodotto semilavorato alle società che si occupano del lavaggio e tale circostanza risulta comprovata dai seguenti DDT della BSettecento S.r.l. che la scrivente difesa versa in atti (cfr. **Doc. 5**):

1. DDT n. 1658 del 4.07.2016;
2. DDT n. 1694 del 11.07.2016;
3. DDT n. 1715 del 19.07.2016;
4. DDT n. 1720 del 21.07.2016
5. DDT n. 1753 del 25.07.2016;
6. DDT n. 1777 del 28.07.2016;
7. DDT n. 1781 del 28.07.2016.

Alla luce di quanto sopra, è lapalissiana l'infondatezza dell'avversa eccezione nella misura in cui il presunto ritardo risulta essere stato causato proprio dal comportamento dilatorio assunto dalla BSettecento S.r.l., la quale ha consegnato con estremo ritardo la materia prima al **façonista.**"

Ciò posto, nessuna contestazione è stata sollevata dall'opponente, per iscritto, nei sessanta giorni dalla consegna, ex art. 1667 comma 2 c.c..

Privi di utilità sono le *chat whatsapp* (docc. 44-45 prod. parte opponente) che, contrariamente a quanto dedotto da BSettecento s.r.l. con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., sono state specificamente contestate dall'opposta.

Quest'ultima, difatti, ha eccepito (p. 16-17 comparsa costituzione e risposta): "*per quel che concerne il profilo probatorio di siffatti documenti, la giurisprudenza di merito, ha avuto modo di identificare i messaggi Whatsapp come delle vere e proprie prove documentali, rientranti nella disciplina dell'art. 2712 c.c., la quale identifica come effettivi mezzi di prova, utilizzabili in giudizio, le riproduzioni meccaniche, fotografiche, informatiche (CAD) o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose, nel caso in cui non ne venga contestata la conformità ai fatti o alle cose a cui si riferiscono, da parte del soggetto nei confronti del quale vengono ad essere prodotte.* (Tribunale di Ravenna, sentenza 231/2017).



Ne deriva, dunque, che la parte contro cui il documento informatico venga utilizzato avrà l'onere, per evitarne la piena efficacia probatoria, di contestarne la conformità ai fatti o alle cose rappresentate: sarà la parte che intenda utilizzare la riproduzione informatica a dover assolvere l'onere probatorio a suo carico anche dimostrando l'idoneità dello strumento a fornire una corretta rappresentazione della realtà e una sicura riproduzione dei dati.

Sul punto giova evocare un consolidato orientamento della Suprema Corte a mente del quale "l'efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche è subordinata – in ragione della loro formazione al di fuori del processo – al mancato disconoscimento ad opera della parte contro la quale sono prodotte in giudizio; tale disconoscimento pur se non è soggetto ai limiti temporali ed alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (cfr. Cass. Sez. lav. 3 luglio 2001 n. 8998 in Foro.it, 2002, I, 2793, IOZZO).

*In definitiva, la scrivente difesa, disconosce formalmente i documenti informatici versati in atti da controparte e, più precisamente i **doc. 44, 45** dell'atto di opposizione della BSettecento S.r.l."*

Va premesso che il valore probatorio delle *chat whatsapp* è subordinata al deposito dei supporti informatici (*smartphone*, pc) nei quali siano presenti le conversazioni (Cass. Pen. n. 49016/2017).

Tale principio è stato poi ribadito anche alla giurisprudenza di merito (Trib. Milano 6.6.2017).

Nel caso in esame non sono stati depositati i supporti informatici, non è stata depositata una cd. copia forense, né è avvenuta la trascrizione dei messaggi da parte di un perito di parte.

Per tale ragione, atteso che in sede di interrogatorio libero e formale, il sig. Inglese, l.r.p.t. della opposta, ha negato di aver mai ricevuto contestazioni prima della notifica dell'opposizione del d.i., lo scrivente ha ritenuto indispensabile ammettere, sul punto, la prova per testi articolata, essendo peraltro pacifico che la cd. denuncia per vizi possa avvenire anche oralmente.

Ebbene, dalla prova per testi espletata, non si evince che la denuncia sia stata effettuata o comunque nel termine di sessanta giorni dal cd. controllo qualità.

I testi citati da parte opposta, sig.ri Pennucci, addetto all'epoca alle lavorazioni, ed Orlando, *ex* dipendente che si occupava dell'amministrazione, escussi all'udienza del 12.11.2020, hanno escluso di aver ricevuto personalmente qualsiasi tipo di contestazione, scritta e/o orale.



I testi di parte opponente, viceversa, sig.ri Tortora e Cicalese, escussi il primo all'udienza del 25.2.21 ed il secondo in prova delegata il 24.11.2021, hanno dichiarato che le contestazioni venivano mosse al sig. Inglese telefonicamente.

Innanzitutto, il sig. Tortora ha denunciato solo dei capi mancanti, in modo del tutto generico, senza fare alcun riferimento a prezzi maggiorati o a vizi nell'esecuzione dei lavori.

Ha dichiarato che le segnalazioni avvenivano tramite *whatsapp* ovvero tramite telefonate.

Peraltro il teste ha dichiarato che le telefonate le effettuava il Cicalese: *“Non sentivo la telefonata, ero accanto al Cicalese il quale mi riferiva che il sig. Inglese restava sul vago.”*

A sua volta il Cicalese si è limitato a confermare quanto indicato nel capitolo di prova (peraltro senza esaminare la documentazione ivi indicata), ma senza precisare quante volte e quanti capi sarebbero stati mancanti.

Per la loro genericità le deposizioni degli ultimi due testi indicati non appaiono credibili.

Appare, invero, del tutto inverosimile che in un rapporto durato due anni, l'opponente non abbia mai denunciato per iscritto l'applicazione di prezzi maggiorati, la mancanza di capi, i vizi nell'esecuzione dei lavori.

Del resto, anche a voler esaminare la *chat whatsapp* allegata dall'opponente (docc. 44-45 prod. parte opponente) al fine di valutare la credibilità dei testi - i quali hanno riferito che le segnalazioni avvenivano solo con il sig. Inglese - le stesse non confermano affatto quanto esposto dalla debitrice.

Innanzitutto alcuni messaggi (22.3.2017) sono rivolti ad un tale *“Luca”* che non è dato sapere che sia, non essendoci alcun *“Luca”* neppure nella lista testi, mentre altri appaiono indirizzati all'opponente stessa (*“Ciao Giancarlo”*...nome di battesimo del l.r.p.t. dell'opponente).

A ben vedere solo due messaggi sembrerebbero rivolti al sig. Donato Pio Inglese e non appaiono denunce, ma solleciti nell'eseguire quanto prima i lavori (*“Donato tra 15/20 giorni devo cominciare a consegnare...”*, *“Donato come al solito lavorare con te è impossibile la consegna deve essere fatta per venerdì...”*), ma non vi è alcuna prova che poi quella singola partita sia arrivata in ritardo, per causa imputabile all'opposta.

Nel caso in esame, in mancanza di alcuna denuncia per iscritto, vi è un contrasto insanabile tra le deposizioni dei testi citati dalle parti in ordine all'esistenza di una tempestiva denuncia orale ai sensi dell'art. 1667 c.c..

Atteso che, a fronte della eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta in senso sostanziale, è onere dell'attrice provare la tempestività della denuncia, l'insufficienza della prova si riverbera sulla BSettecento s.r.l..



Sul punto, in ogni caso, è principio pacifico in giurisprudenza che “*qualora il giudice del merito ritenga sussistente un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta*” (cfr., *ex pluribus*: Cass. nn. 3468/2010, 4774/2015).

In definitiva, non è stata raggiunta alcuna prova in ordine alla effettuata, tempestiva, denuncia dei vizi indicati in citazione.

Ugualmente, non vi è prova di alcuna lamentela tempestiva per aver l'opposta applicato prezzi diversi da quelli concordati, per non aver consegnato alcuni capi e per non aver eseguito le lavorazioni a regola d'arte.

Sulla questione l'opponente, anche con la memoria di replica (pp. 8 s.), ha dedotto che “*i* non esiste alcuna norma di diritto sostanziale che imponga ad un contraente di formulare, entro un termine decadenziale, delle contestazioni che riguardano il fatto costitutivo del diritto di credito azionato (avendo BSettecento Srl eccepito che non è stata fornita la prova della consegna di parte dei capi, indicati nelle fatture ex adverso azionate), ovvero gli inadempimenti allegati nell'atto introduttivo (che sono stati confermati, è opportuno anticiparlo, all'esito dell'istruttoria) circa l'applicazione di un corrispettivo superiore rispetto a quello dovuto (cfr. **capo 2, punto A, dell'atto di opposizione**), la mancata consegna di parte dei capi commissionati alla controparte (cfr. **capo 2, punto B, dell'atto di opposizione**), le conseguenze dannose subite dalla deducente società a causa del ritardo nella consegna dei menzionati capi (cfr. **capo 2, punto C, dell'atto di opposizione**);

- *ii*) il predetto profilo di doglianza potrebbe, eventualmente, riguardare la sola contestazione relativa ai vizi/difetti dei capi, oggetto delle lavorazioni demandate a Teknolook Srl (cfr. **capo 2, punto D, dell'atto di opposizione**), dovendosi, tuttavia, ribadire che la controparte, nel costituirsi nel presente giudizio, ha evidenziato/eccepito (infondatamente) una circostanza diversa ed in alcun modo riconducibile alla volontà di sollevare l'eccezione di cui all'art. 1495, 1° comma, c.c. (nel caso in cui il rapporto inter partes fosse qualificabile come una compravendita) ovvero a quella di cui all'art. 1667, 2° comma, c.c. (qualora, invece, il contratto concluso tra le parti fosse ritenuto “*attratto*” dalla disciplina codicistica dell'appalto)”.

La deduzione è infondata.



Invero il termine di sessanta giorni di cui all'art. 1667 c.c. opera anche per l'azione risarcitoria e di riduzione del prezzo, disciplinate dall'art. 1668 c.c. (come quelle azionate dall'opponente; cfr. capi b) e c) delle conclusioni dell'atto di opposizione: ... *in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale condannare Teknolook S.r.l.,... alla restituzione, in favore di BSettecento, dell'importo di € 6.228,10.. indebitamente percepito, da essa Teknolook S.r.l. ... al risarcimento dei danni, tutti, subiti da BSettecento S.r.l. e, conseguentemente, al pagamento della somma di € 202.191,80..di cui € 63.373,27 per la mancata consegna dei capi...€ 113.038,59, per la ritardata consegna dei capi ...ed € 25.779,94 per i vizi riscontrati sui capi lavorati da Teknolook S.r.l.,).*

Come più volte chiarito dalla giurisprudenza della S.C. *“In tema di appalto, l'art.1668 cod. civ., nell'enunciare il contenuto della garanzia prevista dall'art.1667 cod. civ., attribuisce al committente, oltre all'azione per l'eliminazione dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o di riduzione del prezzo, anche quella di risarcimento dei danni derivanti dalle difformità o dai vizi nel caso di colpa dell'appaltatore; sicché, trattandosi di azioni comunque riferibili alla responsabilità connessa alla garanzia per vizi o difformità dell'opera e destinate ad integrarne il contenuto, i termini di prescrizione e di decadenza di cui al citato art. 1667 cod. civ. si applicano anche all'azione risarcitoria, atteso che il legislatore ha inteso contemperare l'esigenza della tutela del committente a conseguire un'opera immune da difformità e vizi con l'interesse dell'appaltatore ad un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine a un suo inadempimento nell'esecuzione della prestazione”* (Cass. nn. 23075/2009, 3199/2016).

A medesime conclusioni si giunge anche qualora si volesse inquadrare il rapporto intercorso *inter partes* come un contratto di compravendita, *ex art. 1495 c.c.*

“I termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita inclusa, pertanto, quella di risarcimento dei danni relativi” (cfr., per ultima, Cass. n. 36052/2021).

Peraltro, anche la deduzione secondo cui non vi sarebbe prova della consegna di tutta la merce, atteso che alcuni d.d.t. non recano la BSettecento quale destinatario, e tale *“Lina Confezioni s.r.l.”* come mittente, è infondata.

Risulta dagli atti (cfr. doc. 1 prod parte opposta) come la Teknolook S.r.l., in data 5.1.2016, abbia stipulato con Lina Confezioni S.r.l. (esercente la medesima attività) un contratto di *sub appalto*: in virtù di tale contratto, l'appaltatrice effettuava talune lavorazioni per conto della Teknolook S.r.l. sui capi ordinati da BSettecento S.r.l..

Di tale contratto appare essere stata informata la BSettecento s.r.l., tanto è vero che negli stessi DDT da questa depositati (cfr. doc. 33), si evince che la materia prima veniva consegnata



direttamente dall'opponente presso la sede della Lina Confezioni S.r.l. (società appartenente al medesimo gruppo familiare del Sig. Donato Inglese); né l'opponente ha provato che tale materia prima fosse destinata ad altre attività.

Del resto, seppur in via presuntiva, che l'opponente fosse consapevole di essere ancora debitrice della opposta, è circostanza provata proprio dall'ultimo bonifico di € 7.000,00 effettuato pochi giorni prima del deposito del ricorso per d.i., 15.2.2018, ove come causale si legge espressamente "acconto su fatture" e non "saldo" (cfr. doc. n. 29 prod. parte opponente).

Considerato, dunque, che il credito è pienamente fondato in forza di contratto (Cass. S.U. n. 13533/01, fatture e d.d.t.), la domanda riconvenzionale va conseguentemente rigettata.

Ne discende che il d.i. va revocato e l'opponente va condannata al pagamento, in favore dell'opposta, di € 192.788,15 (tenuto conto del pagamento parziale di € 7.000,00 avvenuto prima del deposito del ricorso per d.i.), oltre interessi al tasso ed alle decorrenze di cui al d.lgs. n. 231/02.

Le spese di lite del presente giudizio e di quello della fase monitoria seguono la soccombenza sostanziale dell'opponente, tenuto anche conto del rigetto della domanda riconvenzionale, e sono liquidate sulla base dei parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ai valori medi (scaglione fino ad € 260.000,00).

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- 1) revoca il d.i. 2093/2018 e, per l'effetto, condanna BSettecento s.r.l. al pagamento, in favore di Teknolook s.r.l., di € 192.788,15 oltre interessi al tasso ed alle decorrenze di cui al d.lgs. n. 231/02;
- 2) condanna BSettecento s.r.l. al pagamento, in favore di Teknolook s.r.l., delle spese di lite che, ivi comprese quelle della fase monitoria, liquida in € 406,50 per esborsi ed € 15.565,00 per compensi professionali oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione all'avv. Giuseppe Palladino, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Napoli, in data 5.5.2022

Il Giudice
dott. Fabio Perrella

La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.



